

Verbale n. 16 del 10.11.2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale delle società partecipate: verifica attuazione del precedente piano (anno 2022) e adozione del nuovo (anno 2023)".

Oggi 10 novembre 2023, il sottoscritto Revisore dei Conti dell'Unione Terre di Castelli, Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11); Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporli tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.;

Considerato che l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni, anche se di modesta entità;

Considerato che il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica contiene norme indirizzate, in via generale, a tutte le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni societarie e ai relativi organismi e nulla prevede esplicitamente in merito alla funzione demandata all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale sulle relative delibere consiliari, ferma restando l'obbligatorietà dei pareri demandati ai competenti responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

Considerato che i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali prevedono che il parere dell'organo di revisione sul piano di razionalizzazione sia da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la reinternalizzazione degli stessi, mentre non è da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi;

Considerato che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, ha comunque ritenuto opportuno

esaminare la proposta di deliberazione in oggetto e la relativa documentazione di supporto, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate;

Ribadita l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate;

Visto la proposta di deliberazione e la relativa documentazione allegata;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente;

Invita l'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione;
- interloquire con l'Organo di revisione ogniqualvolta dovessero verificarsi criticità, anche solo potenziali, relative alle partecipazioni detenute.

Reggio Emilia, 10 novembre 2023

Il Revisore dei Conti

